

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
4 settembre 1969, n. 1334.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, riguardante gli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sullo ordinamento dell'istruzione media;

Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi degli istituti medi;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori degli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Veduta la legge 25 maggio 1962, n. 545, con cui sono stati determinati i requisiti di anzianità per la partecipazione ai concorsi a posti di preside;

Veduta la legge 14 novembre 1962, n. 1615, concernente le modalità di svolgimento dei suddetti concorsi;

Veduta la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, recante norme sulla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, concernente modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi degli istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

### Art. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, viene aggiunto il seguente comma:

« Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo ».

### Art. 2.

Ai primi due concorsi che saranno indetti dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono ammessi a partecipare — fermi restando i requisiti dei titoli di studio e di servizio — i presidi di ruolo di scuola media e i professori ordinari appartenenti a qualsiasi ruolo di scuola secondaria di secondo grado, i quali abbiano esercitato, per incarico, per almeno un biennio, le funzioni di preside di istituto professionale, riportando, per ciascun anno, la qualifica di ottimo.

### Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO  
— COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 83. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
30 dicembre 1969, n. 1335.

**Indicazioni e contrassegni da apporre sui recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, concernente la delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica per la durata della III tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957 che ratifica il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 100 del predetto trattato;

Vista la direttiva del 27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto l'art. 355 del decreto presidenziale del 27 aprile 1955, n. 547, concernente le indicazioni per i recipienti contenenti prodotti o materie pericolosi o nocivi;

Sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 3 della precitata legge 13 ottobre 1969, n. 740;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per l'interno, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per l'agricoltura e le foreste, col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, col Ministro per le partecipazioni statali e col Ministro per la sanità;

Decreta:

### Articolo unico

I recipienti ed i contenitori nei quali sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi, allo scopo di rendere nota durante la lavorazione l'utilizzazione, manipolazione e deposito la natura e la pericolosità del loro contenuto, devono portare le indicazioni ed i contrassegni che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infor-

tuni e l'igiene del lavoro, istituita dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i prodotti e le materie di cui al comma precedente nonché le indicazioni ed i contrassegni relativi e le modalità di applicazione.

Il provvedimento di cui al presente articolo sarà adottato in armonia alle direttive deliberate in materia dal Consiglio della Comunità economica europea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1969

#### SARAGAT

RUMOR — DONAT-CATTIN —  
MORO — RESTIVO — NATALI  
— SEDATI — MAGRI —  
MALFATTI — RIPAMONTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1970

Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 81. — CARUSO

#### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1970, n. 427.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:

#### Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

- in matematica;
- in fisica;
- in chimica;
- in chimica industriale;

- in scienze naturali;
- in scienze biologiche;
- in scienze geologiche.

Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica industriale annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

#### Laurea in chimica industriale

Art. 56. — La durata del corso di studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Biennio di studi propedeutici.

Gli insegnamenti fondamentali sono quelli indicati all'art. 55 per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica.

#### Triennio di studi di applicazione:

Sono insegnamenti fondamentali:

- 1) Chimica fisica (biennale);
- 2) Fisica tecnica;
- 3) Chimica industriale (biennale);
- 4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
- 5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale);
- 6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale);
- 7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
- 8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.

Sono insegnamenti complementari:

- 1) Chimica degli idrocarburi;
- 2) Chimica fisica industriale;
- 3) Chimica macromolecolare;
- 4) Chimica organica industriale;
- 5) Chimica teorica;
- 6) Elettrochimica;
- 7) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
- 8) Scienza dei metalli;
- 9) Statistica industriale;
- 10) Spettroscopia molecolare;
- 11) Tecnologie elettrochimiche.

Tutti gli insegnamenti biennali comportano esami distinti e sono da considerare l'uno propedeutico all'altro ai fini dell'esame di profitto.

Gli esami di « chimica organica-II parte » e « chimica fisica I parte » debbono precedere tutti gli esami del triennio di applicazione.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

All'atto di iscrizione al 3° anno, o comunque non oltre un mese da tale iscrizione, lo studente deve dichiarare per iscritto quale gruppo di corsi complementari, facente parte di un orientamento fissato dalla facoltà, intende frequentare nel triennio di applicazione salvo restando la libertà dello studente di scelta fuori da tali orientamenti, per la quale però dovrà fare motivata richiesta di convalida al consiglio di facoltà.